

EBA/GL/2025/02

11/02/2025

Orientamenti

recanti modifiche agli orientamenti
ABE/2019/04 sulla gestione dei rischi
relativi alle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione (Information and
Communication Technology - ICT) e della
sicurezza

1. Conformità e obblighi di comunicazione

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del medesimo regolamento, le autorità competenti e gli enti finanziari sono tenuti a compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione europea in una particolare area. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti si rivolgono principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 20.05.2025 se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti; in alternativa, sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2025/02» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Destinatari

5. I presenti orientamenti si rivolgono alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2), punto vii), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli istituti finanziari di cui all'articolo 4, punto 1), del medesimo regolamento, che sono prestatori di servizi di pagamento, come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366 ⁽²⁾.

3. Attuazione

Data di applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 20.05.2025.

4. Modifiche

7. Gli orientamenti ABE/GL/2019/04 sono modificati come segue.

8. L'oggetto di cui ai paragrafi 5 e 6 è sostituito dal seguente:

«I presenti orientamenti si basano sul mandato di emanare orientamenti ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2366 e riguardano aspetti della gestione dei rapporti con gli utenti dei pagamenti».

I presenti orientamenti integrano le misure di gestione dei rischi previste dal regolamento sulla resilienza operativa digitale (DORA) e le relative norme tecniche di regolamentazione che i prestatori di servizi di pagamento di cui al punto 5 devono adottare, conformemente all'articolo 95, paragrafo 1, della PSD2, per gestire i rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento che prestano.

9. L'ambito di applicazione di cui ai paragrafi 7 e 8 è soppresso.

I presenti orientamenti specificano i requisiti per la definizione, l'attuazione e il monitoraggio delle misure di sicurezza che i prestatori di servizi di pagamento devono

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pagg. 35-127).

adottare ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366 per gestire i rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento che prestano.

10. I destinatari di cui al paragrafo 9 sono sostituiti dai seguenti:

«I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 2), punto vii), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli istituti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, che sono prestatori di servizi di pagamento come definiti all'articolo 1, paragrafo 1, punto a), punto b), e punto d), della direttiva (UE) 2015/2366, comprese le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di un'esenzione a norma dell'articolo 32 o 33 della direttiva (UE) 2015/2366 e le persone giuridiche esentate a norma dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE ⁽³⁾.»

11. Le definizioni di cui al paragrafo 10 sono soppresse.

12. I paragrafi da 1 a 91 che corrispondono alle sezioni da 3.1 a 3.7 sono soppresi.

⁽³⁾ Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pagg. 7-17).